COMMISSARIO STRAORDINARIO
per l'organizzazione e lo svolgimento dei
XIV Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026
Ex art. 5, D.L. 30/06/2025, n. 96 – DPCM 05/09/2025

DECRETO N. 82 DEL 29/10/2026

OGGETTO: Approvazione dello schema di Accordo per disciplinare le modalità di supporto al Commissario Straordinario, da parte del Comune di Milano, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», con particolare riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale organizzati dal Comune di Milano in relazione agli eventi sportivi. *(ex art.5, comma 2, lett. c) del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119).*

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si approva la sottoscrizione di un Accordo tra Pubbliche Amministrazioni con il Comune di Milano, finalizzato ad assicurare la tempestiva realizzazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», con particolare riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale organizzati dal Comune di Milano in relazione agli eventi sportivi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PER I XIV GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI MILANO CORTINA 2026

ex art. 5, D.L. 30/06/2025, n. 96 – DPCM 05/09/2025

PREMESSO che:

- a seguito dell'assegnazione nell'ambito dell'Assemblea generale del CIO del 24 giugno 2019 dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026 alle Città di Milano e di Cortina d'Ampezzo, tra il CIO, il CONI, la Regione del Veneto e la Regione Lombardia è stato sottoscritto l'Host City Contract, recante i principi fondamentali che dovranno presiedere l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi;

- da tale momento si è dato corso alle attività necessarie all'avvio della fase di organizzazione dei Giochi, nel rispetto dei principi previsti dalla Carta Olimpica, dall'Host City Contract e in ottemperanza al modello di Governance definito nel Dossier di Candidatura;

- la legge 8 maggio 2020, n. 31, di conversione del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, ha definito il modello di *governance* dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026;

VISTO:
- il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante *"Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni in materia di sport"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, e, in particolare, l'articolo 5 concernente *"Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»"*;

- il comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, il quale prevede che *"Al fine di favorire l'inclusione sociale e abbattere le barriere sociali e culturali promuovendo la pratica sportiva delle persone con disabilità e i principi del movimento paralimpico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro per le disabilità, sentito il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), è nominato un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi e necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano- Cortina 2026»"*. […]

Restano fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. […]";

- il comma 4 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, il quale prevede che *"Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al termine dei Giochi invernali Paralimpici «Milano-Cortina 2026» e dello svolgimento delle attività ad essi connesse, e comunque fino al 31 dicembre 2026*";

- l'art. 1 del D.P.C.M. 5 settembre 2025 registrato alla Corte dei conti al n. 2446 in data 16 settembre 2025, con il quale è stata disposta la nomina di Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»;

- l'art. 1 del D.P.C.M. 29 settembre 2025 registrato alla Corte dei conti al n. 2585 in data 07/10/2025, con il quale è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata *"Struttura di missione di supporto al Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»"*;

- l'art. 4, comma 1, del decreto legge 29 ottobre 2025, n. 156 secondo cui "All'articolo 5, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, le parole "*euro 79.362.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive."* sono sostituite dalle seguenti: *"euro 123.770.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche, e una somma pari a un massimo di euro 15.200.000 per gli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni.";*

VISTO l'art. 15 della Legge n. 241/1990, disciplinante gli accordi fra pubbliche amministrazioni, che consente ai soggetti pubblici in argomento, di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 5. comma 2 lett. c) del decreto-legge n. 96/2025, il Commissario straordinario, in relazione alle competenze attribuitegli, può: "… *c) stipulare con i soggetti attuatori ovvero, se diverse, con le stazioni appaltanti apposite convenzioni per la realizzazione dei diversi interventi in coerenza con il cronoprogramma degli stessi*";

CONSIDERATO che il comma 8 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, prevede che "*Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, in cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3, alle spese di funzionamento e agli oneri per il compenso del Commissario di cui al comma 4. Alla rendicontazione dell'impiego delle risorse della contabilità speciale è data tempestiva e adeguata pubblicità in conformità a quanto previsto dall'articolo 42, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*";

RICHIAMATI:

- il "Secondo Programma Dettagliato" redatto dal Commissario Straordinario, nel quale sono state specificate le attività da porre in essere con specifico riferimento alle esigenze di carattere logistico cui è necessario fare fronte per lo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche, approvato dal Ministro per lo Sport e i Giovani con decreto del 24 dicembre 2025 e registrato dalla Corte dei Conti con provvedimento n. 305 del 27 gennaio 2026;

- il "Quarto Programma Dettagliato" redatto dal Commissario Straordinario, a valere quale aggiornamento delle iniziative ricadenti nella competenza commissariale rispetto alle previsioni contenute nel Primo, Secondo e Terzo Programma, approvato dall'Autorità Politica Delegata in Materia di Sport con Decreto del 01/07/2026, e ammesso al visto e pertanto registrato dalla Corte dei Conti in data 03/09/2026 al n. 2505;

CONSIDERATO che:

- è interesse delle Parti e di primaria finalità istituzionale che gli interventi pubblici per il completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 tengano conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità, così come previsto dall'art. 3 comma 2-*ter* del decreto-legge n. 16/2020, anche in funzione dell'utilizzo, dopo la loro conclusione, delle strutture e degli impianti per essi realizzati, costituenti eredità del territorio e della comunità in funzione di aggregazione sociale senza distinzioni;

- in qualità di Città ospitante, il Comune di Milano si è impegnato a garantire che l'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione olimpica avvenga regolarmente e con modalità proficue per gli atleti, i partecipanti, gli spettatori e i cittadini;

- Fondazione Milano Cortina 2026 ha assunto le funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi (D.L. 11/03/2020, n. 16);

- nel corso dei tavoli tecnici istituiti dal Comune di Milano e Fondazione per l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale organizzati in relazione alla giornata di Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 (Olimpiadi) avvenuta il giorno 06/02/2026 presso lo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro), di cui al contratto stipulato con Fondazione Milano Cortina 2026;

- l'istituzione di servizi di linea speciale urbana è risultata la soluzione migliore per la regolazione della mobilità e lo svolgimento in sicurezza del grande evento;

- il Commissario straordinario ha inteso avvalersi del supporto del Comune di Milano in un ordinario rapporto fra Amministrazioni titolari dell'intervento;

DATO ATTO che:

- il Comune di Milano si avvale della propria Società Azienda Trasporti Milanesi ATM, gestore attuale del servizio di trasporto pubblico locale, il quale risulta aver valorizzato forfettariamente in complessivi € 34.369,63 IVA inclusa i costi per i servizi di trasporto pubblico locale organizzati in relazione alla giornata di Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 (Olimpiadi) avvenuta il giorno 06/02/2026 presso lo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro), di cui al contratto stipulato con Fondazione Milano Cortina 2026;

- il Comune di Milano è sede di eventi sportivi rientranti nel programma dei Giochi Olimpici invernali "Milano – Cortina 2026" ed è direttamente coinvolto nell'organizzazione di servizi essenziali, con particolare riferimento al trasporto pubblico locale e alla mobilità connessa agli eventi;

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore dell'Area Strategie Innovative per i Trasporti del Comune di Milano n. 9380 del 21/10/2026, recante "*Approvazione dello schema di Accordo tra Comune di Milano e Commissario Straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 per disciplinare le modalità di subentro del Commissario Straordinario nell'accordo stipulato tra il Comune di Milano e Fondazione Milano Cortina 2026 per la la definizione delle modalità di partecipazione - in coerenza con la deliberazione di giunta comunale n. 1621 del 18.12.2025 – ai costi dei servizi di trasporto pubblico locale organizzati per la giornata di cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026 tenutasi il 06/02/2026 presso lo stadio Giuseppe Meazza"*;

RICHIAMATO il decreto commissariale n. 60 del 13/05/2026 recante: "*Decreto 53 del 13/03/2026 relativo al subentro nei contratti/rapporti giuridici per l'acquisizione dei servizi di trasporto degli accreditati dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» (ex art. 5, comma 2, lett. c) del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119 e ss.mm.ii.), individuazione dei soggetti da contrattualizzare e perfezionamento dell'impegno di spesa del Secondo Programma Allegato C "Servizi non in disponibilità della Fondazione (nuovi affidamenti)*", con il quale è stata impegnata la somma necessaria per i servizi di trasporto degli accreditati, necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali «Milano-Cortina 2026», relativi all'Allegato C del Secondo Programma, che trova copertura finanziaria a valere sui fondi di cui all'art. 5 comma 3 del D.L. n. 96/2025 e s.m.i., destinati alla contabilità speciale accesa presso la Banca d'Italia - Tesoreria dello Stato - Alias RGS CS-MI-0013240, intestata al "Commissario Straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento d ei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026", ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge del 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dalla Legge del 8 agosto 2025, n. 119 e ss.mm.ii;

RICHIAMATO nuovamente il "Quarto Programma Dettagliato" redatto dal Commissario Straordinario, a valere quale aggiornamento delle iniziative ricadenti nella competenza commissariale rispetto alle previsioni contenute nel Primo, Secondo e Terzo Programma, che, nel confermare l'impegno di spesa approvato con il summenzionato D.C. n. 60/2026 in favore del Comune di Milano, ha proceduto contestualmente ad aggiornare la Programmazione commissariale spostando i *"Servizi logistici di trasporto inerenti alla movimentazione di stakeholders"*, tra i quali rientrano quelli in argomento, dall'Allegato "C" del "Secondo Programma Dettagliato" all'Allegato "B-Q.P." del "Quarto Programma Dettagliato" per le motivazioni in esso riportate;

RITENUTO che, su tali premesse, sia di comune interesse delle Parti e rispondente al pubblico interesse disciplinare i reciproci rapporti mediante la sottoscrizione di un Accordo tra Pubbliche Amministrazioni, *ex* art. 15 della Legge n. 241/90, come individuato nei termini disciplinati nello schema di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento;

RITENUTO pertanto di approvare lo schema di Accordo, **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 *"Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali "Milano – Cortina 2026"*;

VISTO il DPCM 5 settembre 2025 registrato alla Corte dei Conti al n. 2446 in data 16 settembre 2025;

VISTO il DPCM 29 settembre 2025 registrato alla Corte dei conti al n. 2585 in data 7 ottobre 2025;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",* in particolare l'art. 23;

Attesa la propria competenza di Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 ai sensi dell'art. 1 del DPCM. 5 settembre 2025;

DECRETA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Accordo, **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra il Comune di Milano e questa Struttura Commissariale;
3. di dare atto che con decreto commissariale n. 60 del 13/05/2026, richiamato in premessa, sono stati individuati i soggetti da contrattualizzare ed è stato altresì perfezionato l'impegno di spesa del Secondo Programma Allegato C *"Servizi non in disponibilità della Fondazione (nuovi affidamenti)"*, per la somma necessaria per i servizi di trasporto degli accreditati, necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali «Milano-Cortina 2026», che trova copertura finanziaria a valere sui fondi di cui all'art. 5 comma 3 del D.L. n. 96/2025 e s.m.i., destinati alla contabilità speciale accesa presso la Banca d'Italia - Tesoreria dello Stato - Alias RGS CS-MI-0013240, intestata a "Commissario Straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026", ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge del 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dalla Legge del 8 agosto 2025, n. 119 e ss.mm.ii;
4. di dare altresì atto che il "Quarto Programma Dettagliato" redatto dal Commissario Straordinario, a valere quale aggiornamento delle iniziative ricadenti nella competenza commissariale rispetto alle previsioni contenute nel Primo, Secondo e Terzo Programma, che, nel confermare l'impegno di spesa approvato con il summenzionato D.C. n. 60/2026 in favore del Comune di Milano, ha proceduto contestualmente ad aggiornare la Programmazione commissariale spostando i *"Servizi logistici di trasporto inerenti alla movimentazione di stakeholders"*, tra i quali rientrano quelli in argomento, dall'Allegato "C" del "Secondo Programma Dettagliato" all'Allegato "B-Q.P." del "Quarto Programma Dettagliato", per le motivazioni in esso riportate;
5. di dare atto, per quanto meglio esplicitato al punto che precede, di riservare la somma di € 34.369,63, a titolo di rimborso, in favore del Comune di Milano, avente sede legale in Piazza della Scala, 2 - 20121 Milano Codice fiscale/P.IVA: 01199250158;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto nel sito web https://commissari.gov.it/paralimpiadi-2026/ di cui al dominio commissari.gov.it presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ing. Giuseppe Fasiol

Firmato digitalmente da FASIOL GIUSEPPE C=IT O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

Allegato A al Decreto Commissariale n. 82 del 29/10/2026

SCHEMA DI ACCORDO

ex art. 15 Legge n. 241/1990

per disciplinare le modalità di supporto al Commissario Straordinario, da parte del Comune di Milano, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», con particolare riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale organizzati dal Comune di Milano in relazione agli eventi sportivi.
(ex art.5, comma 2, lett. c) del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119)

TRA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano – Cortina 2026», nella persona dell'Ing. Giuseppe FASIOL, nato a Lendinara (RO) il 09/11/1961, Codice fiscale FSLGPP61S09E522C, il quale interviene nel presente atto non in veste propria ma nella sua qualità Commissario straordinario, nominato con DPCM 5 settembre 2025 registrato alla Corte dei conti al n. 2446 in data 16 settembre 2025, in attuazione dell'art. 5 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, elettivamente domiciliato ai fini del presente atto presso la sede il Ministero per lo Sport e i Giovani, Largo Pietro di Brazzà, 86 - 00187 Roma (d'ora in avanti "Commissario straordinario") – P.E.C. commissario.paralimpiadi2026@pec.governo.it

E

IL COMUNE DI MILANO, con sede in Milano – Piazza della Scala n. 2 (MI), P.I. 01199250158, rappresentato da [……], in qualità di [……] (di seguito "Comune di Milano" o il "COMUNE"), – P.E.C. [……]

VISTO il decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "*Nuovo codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici*";

VISTO il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante "*Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni in materia di sport*", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, e, in particolare, l'articolo 5 concernente "*Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»*";

VISTO, in particolare, il comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, il quale prevede che "*Al fine di favorire l'inclusione sociale e abbattere le barriere sociali e culturali promuovendo la*

pratica sportiva delle persone con disabilità e i principi del movimento paralimpico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro per le disabilità, sentito il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), è nominato un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi e necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano- Cortina 2026». […] Restano fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. […]";

VISTO, altresì, il comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, il quale individua i compiti e i poteri del citato Commissario, prevedendo, tra l'altro, che "*Il Commissario straordinario propone uno o più programmi dettagliati di interventi da realizzare, nonché delle attività agli stessi funzionali, con riferimento alla logistica e all'allestimento nonché all'adeguamento delle infrastrutture temporanee dei siti di gara di Milano, Cortina e Tesero, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica de legata in materia di sport.* […]";

VISTO il comma 3 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, come da ultimo modificato con il decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156 recante "*Misure urgenti in materia economica*", il quale prevede che "*Per l'anno 2025 al Commissario straordinario sono trasferite una somma […], nonché una somma pari a un massimo di euro 123.770.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche, e una somma pari a un massimo di euro 15.200.000 per gli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni*";

VISTO il comma 4 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, il quale prevede che "*Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al termine dei Giochi invernali paralimpici «Milano-Cortina 2026» e dello svolgimento delle attività ad essi connesse, e comunque fino al 31 dicembre 2026. […]*";

VISTO il D.P.C.M. 5 settembre 2025 registrato alla Corte dei conti al n. 2446 in data 16 settembre 2025, con il quale è stata disposta la nomina dell'Ing. Giuseppe Fasiol quale Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»;

VISTO il D.P.C.M. 29 settembre 2025, registrato alla Corte dei conti al n. 2585 del 7 ottobre 2025, concernente l'istituzione della Struttura di missione di supporto al Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 5. comma 2 lett. c) del medesimo decreto-legge n. 96/2025, il Commissario straordinario, in relazione alle competenze attribuitegli, può: "… *c) stipulare con i soggetti attuatori ovvero, se diverse, con le stazioni appaltanti apposite convenzioni per la realizzazione dei diversi interventi in coerenza con il cronoprogramma degli stessi*";

VISTO l'art. 4, comma 1, del decreto legge 29 ottobre 2025, n. 156 secondo cui "*All'articolo 5, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto*

2025, n. 119, le parole «euro 79.362.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive.» sono sostituite dalle seguenti: «euro 123.770.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche, e una somma pari a un massimo di euro 15.200.000 per gli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni.»;

CONSIDERATO che il comma 8 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, prevede che "*Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, in cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3, alle spese di funzionamento e agli oneri per il compenso del Commissario di cui al comma 4. Alla rendicontazione dell'impiego delle risorse della contabilità speciale è data tempestiva e adeguata pubblicità in conformità a quanto previsto dall'articolo 42, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*";

VISTO l'art. 7, comma 4, del già citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, secondo cui "*La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione*";

CONSIDERATO che ai sensi del par. 2.5. delle Linee guida A.N.A.C. sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, aggiornate con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, con delibera n. 371 del 27 luglio 2022 e con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, "*È escluso dall'ambito di applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura dei costi relativi alle attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche perché tale trasferimento di fondi è, comunque, tracciato*";

RICHIAMATO l'art. 15 della Legge n. 241/1990, disciplinante gli accordi fra pubbliche amministrazioni, che consente ai soggetti pubblici in argomento, di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che il Comune di Milano, dal canto suo, è dotato della struttura tecnico amministrativa idonea a fornire al Commissario straordinario il pieno supporto per lo svolgimento delle attività disciplinate nel presente Accordo;

RICHIAMATO:

- il Secondo Programma redatto dal Commissario Straordinario, nel quale sono state specificate le attività da porre in essere con specifico riferimento alle esigenze di carattere logistico cui è necessario fare fronte per lo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche, approvato dal Ministro per lo Sport e i Giovani con decreto del 24 dicembre 2025 e registrato dalla Corte dei Conti con provvedimento n. 305 del 27 gennaio 2026;

- l'Allegato C), riferito al 2° Programma Dettagliato, contenente i Servizi oggetto di subentro da parte del Commissario nelle attività di Fondazione Milano Cortina 2026;

CONSIDERATO che il Commissario straordinario intende procedere mediante accordo con il Comune di Milano per le prestazioni oggetto della mobilità cittadina;

CONSIDERATO altresì che:
- è interesse delle Parti e di primaria finalità istituzionale che gli interventi pubblici per il completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 tengano conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità, così come previsto dall'art. 3 comma 2-*ter* del decreto-legge n. 16/2020, anche in funzione dell'utilizzo dopo la loro conclusione delle strutture e degli impianti per essi realizzati, costituenti eredità del territorio e della comunità in funzione di aggregazione sociale senza distinzioni;

- è altresì interesse delle Parti, nello spirito dell'ethos paralimpico, contribuire a rafforzare le indicazioni sancite dall'I.P.C. per le quali la tradizione paralimpica si basa sui principi di eccellenza nello sport, sull'opportunità di partecipare a competizioni leali e sulla valorizzazione della dignità degli atleti e dello sport, richiedendo a tal fine l'accettazione dei valori fondamentali di onestà, diritti umani, equità, giustizia, non discriminazione e integrità personale;

DATO ATTO che:

- in qualità di Città ospitante e membro di Fondazione Milano Cortina 2026, il Comune di Milano è stato impegnato a garantire che l'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione olimpica e paralimpica sia avvenuta regolarmente e con modalità proficue per gli atleti, i partecipanti, gli spettatori e i cittadini;
- Fondazione MiCo ha assunto le funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi (D.L. 11/03/2020, n. 16);
- nel corso dei tavoli tecnici istituiti dal Comune di Milano e Fondazione MICO per l'organizzazione della mobilità cittadina durante le Olimpiadi era emersa, per la giornata della Cerimonia di apertura dell'evento, la necessità di istituire due servizi di linea speciale funzionali al collegamento del Villaggio Olimpico allo Stadio Giuseppe Meazza, e ritorno, e uno di collegamento dal Media Center allo Stadio Giuseppe Meazza e ritorno;
- l'istituzione di servizi di linea speciale urbana risultava la soluzione migliore per la regolazione della mobilità e lo svolgimento in sicurezza del grande evento;
- i servizi di linea speciale urbana in argomento venivano svolti attraverso:

i. Linea speciale automobilistica giornata Inaugurazione "Linea Villaggio Olimpico San Siro", venticinque (25) autobus urbani, quattro (4) partenze da sei (6) autobus più un (1) veicolo di contingenza. Percorso: Villaggio Olimpico - Athletes drop off San Siro;
ii. "Linea speciale Press Media e Broadcaster", Cinque (5) autobus urbani, Percorso: MMC (Main Media Center) – Milano Convention Centre - DDS per TC Mall San Siro;

- ATM S.p.A. è stato ed è il gestore attuale del servizio di trasporto pubblico locale (contratto stipulato in data 29/04/2011 - Atti P.G. 273748/2011 RDA01/ND/2009 Gara 1/2009 e successivo Atto di prosecuzione al 31/12/2026);
- ATM S.p.a. ha valorizzato in complessivi € 34.369,63 (IVA inclusa) i costi per la messa a disposizione di trenta (30) bus, e relativi servizi accessori, funzionali a garantire ad atleti e media di raggiungere dalle venue di accomodamento il luogo della Cerimonia di Apertura dei Giochi, e ritorno;
- in relazione a quanto sopra indicato, Fondazione MiCo si è resa disponibile a partecipare ai costi, secondo le modalità di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 1153/2018 avente ad oggetto "Approvazione delle linee di indirizzo per la definizione di Accordi con privati per la contribuzione di servizi di trasporto pubblico locale";

CONSIDERATO inoltre che:

- il comma 2 dell'art. 5 del D.L. 96/2025 convertito con la L. 119/2025 ("Decreto Sport") prevede le facoltà del Commissario Straordinario di subentrare nei rapporti giuridici della Fondazione, restando comunque fermo il diritto del Commissario Straordinario di acquisire servizi e forniture anche attraverso un affidamento diretto;
- il Comune di Milano nel sottoscrivere con Fondazione Milano Cortina 2026 il predetto Accordo negoziale per disciplinare i trasporti nel periodo olimpico, ha autorizzato senza riserve, che il medesimo contratto potesse essere oggetto di subentro da parte del Commissario Straordinario ai sensi del Decreto Sport, fermo il diritto del Commissario Straordinario di applicare al rapporto contrattuale le disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché delle disposizioni di legge derivanti da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, come richiesto dall'art. 5 del Decreto Sport;

RITENUTO che, su tali premesse, sia di comune interesse delle Parti e rispondente al pubblico interesse disciplinare i reciproci rapporti nei termini seguenti;

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO e CONSIDERATO,
le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. Il presente Accordo, di cui le premesse che qui si intendono integralmente richiamate fanno parte integrante e sostanziale, regola:

- i rapporti fra Commissario Straordinario per le Paralimpiadi e Comune di Milano in ordine alla copertura economica dei costi dei servizi di trasporto pubblico locale organizzati in relazione alla giornata di Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 (Olimpiadi) avvenuta il giorno 06/02/2026 presso lo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro, di cui al contratto stipulato con Fondazione Milano Cortina 2026, **Allegato A**.

2. In relazione al punto precedente, il Comune di Milano dichiara di essersi avvalso della collaborazione della Società ATM S.p.A., gestore del servizio di trasporto pubblico locale, valorizzando in complessivi € 34.369,63 IVA inclusa i costi per la messa a disposizione di trenta (30) bus, e relativi servizi accessori, funzionali a garantire ad atleti e media di raggiungere dalle *venue* di accomodamento il luogo della Cerimonia di Apertura dei Giochi, e ritorno, necessari a dar corso agli impegni assunti con il contratto con Fondazione Milano Cortina 2026.

3. Le Parti prendono atto che il comma 2 dell'art. 5 del menzionato Decreto Sport prevede le facoltà del Commissario Straordinario di subentrare nei rapporti giuridici della Fondazione Milano Cortina, restando comunque fermo il diritto del Commissario Straordinario di acquisire servizi e forniture anche attraverso un affidamento diretto. Alla luce di quanto precede, il Comune di Milano ha autorizzato, senza riserve, che il Contratto a suo tempo stipulato con Fondazione Milano Cortina 2026 (**Allegato A**) potesse essere oggetto di subentro da parte del Commissario Straordinario ai sensi del Decreto Sport, fermo il diritto del Commissario Straordinario di applicare al rapporto contrattuale le disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché delle disposizioni di legge derivanti da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, come richiesto dall'art. 5 del Decreto Sport.

ARTICOLO 2

(Efficacia e ambito temporale)

1. Il presente Accordo è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e avrà durata fino alla conclusione delle attività commissariali, con il limite massimo previsto per legge al 31 dicembre 2026, fatte salve eventuali proroghe oltre tale data delle attività del Comune e del Commissario straordinario.

ARTICOLO 3

(Oneri finanziari)

1. Per quanto riguarda il trasferimento dalla contabilità speciale del Commissario Straordinario al Comune di Milano delle risorse di € 34.369,63 IVA inclusa per la messa a disposizione dei servizi di trasporto come definiti all'articolo 1, del presente Accordo, si convengono, di comune accordo tra le Parti, le seguenti modalità di erogazione:

- 100%, entro 30 giorni dalla sottoscrizione congiunta del presente Accordo corredata da attestazione da parte del Comune di Milano della spesa, da intendersi come relazione con uniti i relativi giustificativi di pagamento, complessivamente sostenuta.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si farà fronte con le risorse di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, come modificato dal decreto-legge n. 156/2025.

ARTICOLO 4

(Referenti)

1. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente Accordo di Programma, il referente per la Struttura Commissariale è il Commissario stesso, Ing. Giuseppe Fasiol, mentre il referente per il Comune di Milano è [……]

ARTICOLO 5

(Gestione delle controversie e recesso)

1. Le Parti collaboreranno affinché l'attuazione del presente Accordo si svolga con continuità per il periodo di sua efficacia, in conformità ai doveri di correttezza e leale collaborazione, e si impegnano a dare immediata comunicazione di eventuali motivi ostativi e/o interruttivi.

2. Riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare, di volta in volta, le modalità che salvaguardino comunque il pubblico interesse e il buon andamento delle attività tecniche e amministrative, senza pregiudizio per la continuità dell'azione amministrativa.

ARTICOLO 6

(*Trattamento dei dati personali*)

1. Le Parti prestano reciprocamente il consenso al trattamento dei dati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss. mm. e del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo.

ARTICOLO 7

(Disposizioni finali)

1. Qualsiasi variazione e/o modificazione del presente Accordo deve essere convenuta in forma scritta.

2. Per le comunicazioni inerenti all'esecuzione del presente Accordo le Parti eleggono domicilio presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata:

- per il Commissario straordinario, commissario.paralimpiadi2026@pec.governo.it;
- per il Comune di Milano, [……];

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Accordo si rinvia alle disposizioni di legge applicabili.

Comune di Milano
[……]
(firmato digitalmente)

Il Commissario Straordinario
Ing. Giuseppe Fasiol
(firmato digitalmente)

Allegati:

A. Contratto "Accordo negoziale" tra il Comune di Milano e la Fondazione Milano Cortina 2026 per la definizione delle modalità di partecipazione di Fondazione Milano Cortina 2026 ai costi dei servizi di trasporto pubblico locale organizzati.

Allegato A

ACCORDO NEGOZIALE

TRA

COMUNE DI MILANO con sede in Piazza della Scala n. 2 (MI), P.I. 01199250158, rappresentato da Mara Pala, in qualità di Direttore pro tempore dell'Area Strategie Innovative per i Trasporti (di seguito "Comune di Milano")

E

FONDAZIONE MILANO CORTINA 2026 con sede in Piazza Tre Torri 3- 20145 Milano, Partita IVA n. 1199200962, rappresentata da Andrea Scrocco in qualità di Legale Rappresentante (di seguito, "Fondazione MiCo" o "Fondazione")

PER

la definizione delle modalità di partecipazione di Fondazione Milano Cortina 2026 ai costi dei servizi di trasporto pubblico locale organizzati in relazione alla giornata di Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 (Olimpiadi) prevista per il 06/02/2026 presso lo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro), in attuazione delle linee d'indirizzo approvate con deliberazione di Giunta Comunale n.1153 del 06.07.2018.

Premesso che

in qualità di Città ospitante e membro di Fondazione Milano Cortina 2026, il Comune di Milano è impegnato a garantire che l'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione olimpica e paralimpica avvenga regolarmente e con modalità proficue per gli atleti, i partecipanti, gli spettatori e i cittadini;

Fondazione MiCo ha assunto le funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi (D.L. 11/03/2020, n. 16);

nel corso dei tavoli tecnici istituiti dal Comune di Milano e Fondazione MICO per l'organizzazione della mobilità cittadina durante le Olimpiadi è emersa, per la giornata della Cerimonia di apertura dell'evento, la necessità di istituire due servizi di linea speciale funzionali al collegamento del Villaggio Olimpico allo Stadio Giuseppe Meazza, e ritorno, e uno di collegamento del Media Center allo Stadio Giuseppe Meazza e ritorno;

l'esigenza di svolgimento di tali servizi di linea speciali è sopravvenuta rispetto al potenziamento già programmato e valorizzato come da richiesta di contribuzione del Comune di Milano per il tramite di Regione Lombardia per il quale è in corso l'istruttoria al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

l'istituzione di servizi di linea speciale urbana è risultata la soluzione migliore per la regolazione della mobilità e lo svolgimento in sicurezza del grande evento.

Dato atto che

i servizi di linea speciale urbana in argomento verranno svolti attraverso:

Linea speciale automobilistica giornata Inaugurazione "Linea Villaggio Olimpico San Siro"
venticinque (25) autobus urbani
quattro (4) partenze da sei (6) autobus più un (1) veicolo di contingenza
Percorso: Villaggio Olimpico - Athletes drop off San Siro

"Linea speciale Press Media e Broadcaster"
Cinque (5) autobus urbani
Percorso: MMC (Main Media Center) – Milano Convention Centre - DDS per TC Mall San Siro

ATM S.p.A., gestore attuale del servizio di trasporto pubblico locale (contratto stipulato in data 29/04/2011 - Atti P.G. 273748/2011 RDA01/ND/2009 Gara 1/2009 e successivo Atto di prosecuzione al 31/12/2026), ha valorizzato in complessivi € 34.369,63 IVA inclusa i costi per la messa a disposizione di trenta (30) bus, e relativi servizi accessori, funzionali a garantire ad atleti e media di raggiungere dalle *venue* di accomodamento il luogo della Cerimonia di Apertura dei Giochi, e ritorno;

In relazione a quanto sopra indicato, Fondazione MiCo si è resa disponibile a partecipare ai costi, secondo le modalità di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 1153/2018 avente ad oggetto "Approvazione delle linee di indirizzo per la definizione di Accordi con privati per la contribuzione di servizi di trasporto pubblico locale";

Con Determinazione Dirigenziale n. 605/2026 il Direttore dell'Area Strategie Innovative per i Trasporti ha approvato lo schema del presente Accordo negoziale;

Tutto ciò premesso, tra le Parti *ut supra* domiciliate e rappresentate,

SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo negoziale.

Art. 2 – Oggetto

Il presente Accordo negoziale ha per oggetto la definizione delle modalità di partecipazione di Fondazione Milano Cortina 2026 alla copertura economica dei servizi di linea speciale funzionali al collegamento dal Villaggio Olimpico e dal Media Center verso lo Stadio Giuseppe Meazza e ritorno, da effettuarsi in occasione della Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 che si terrà il 06/02/2026.

Art. 3 – Durata

Le parti convengono che il servizio oggetto del presente Accordo verrà svolto il giorno 6 febbraio 2026.

Art. 4 – Obblighi ed impegni delle parti

Il Comune di Milano, anche avvalendosi della collaborazione di ATM S.p.A., si impegna a:

1) per mezzo di ATM S.p.A., gestore attuale del servizio di trasporto pubblico locale (contratto stipulato in data 29/04/2011 - Atti P.G. 273748/2011 RDA01/ND/2009 Gara 1/2009 e successivo l'Atto di prosecuzione al 31/12/2026) fornire i servizi di cui all'art. 2 del presente Accordo;

2) svolgere tutte le attività tecnico amministrative necessarie all'esecuzione dell'Accordo negoziale in oggetto.

Fondazione MiCo si impegna a partecipare alla copertura dei maggiori costi sostenuti dall'Amministrazione comunale per lo svolgimento dei servizi di cui all'art.2 del presente Accordo:

1. versando, entro il 28 febbraio 2026 l'importo di € 34.369,63 IVA inclusa per i costi dei servizi in argomento, sul seguente conto corrente:

 Tesoreria Comune di Milano - Banca Intesa Sanpaolo SpA - Via S. Pellico 16
 IBAN: IT 15 V 03069 01783 1000 0030 0001
 indicando la seguente causale:
 216/CERIMONIA APERTURA OLIMPIADI SAN SIRO 06-02-2026/IVA/FONDAZIONE MILANO CORTINA 2026/P.I. 1199200962

Le Parti si impegnano a dare esecuzione alle obbligazioni di cui al presente Accordo negoziale in maniera conforme ai principi e alle disposizioni ad essa applicabili della Carta Olimpica, del Codice Etico del CIO, dell'*Olympic Host Contract – Principles e dell'Olympic Host Contract – Operational Requirements.*

Art. 5 – Utilizzo dei segni distintivi

Il Comune di Milano, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., si impegna a vietare ad ATM e/o al soggetto designato per il servizio, sui mezzi utilizzati per l'erogazione del servizio, l'utilizzo dei nomi, dei segni distintivi e degli altri diritti di proprietà intellettuale di Fondazione, dell'IOC e dei Games Party.

A tal fine, il Comune di Milano si impegna, fatti salvi i diritti concessi allo stesso, per sé e per i propri amministratori, dipendenti, personale e qualsiasi persona fisica o giuridica (pubblica o privata), compresi ATM ed eventuali affiliati e Subappaltatori, che siano in qualsiasi modo coinvolti, direttamente o nell'esecuzione del presente Accordo negoziale (nel complesso i "Collaboratori"):

a) che (i) non creerà, in alcun modo, alcuna associazione di sé, della propria attività, dei propri prodotti e dei propri servizi, o attività (anche non commerciale) con i Giochi Olimpici e/o Paralimpici e/o con il Movimento Olimpico e Movimento Paralimpico; (ii) non comunicherà, in alcuna forma e in alcun modo, di essere un fornitore, un associato o un partner di qualsivoglia "Games Party" (tale locuzione, resta inteso, deve essere interpretata come Fondazione, IOC, gli "IOC Affiliates" – tale locuzione, resta inteso, deve essere interpretata come the Olympic Foundation for Culture and Heritage, IOC Television & Marketing Services S.A., the Olympic Refuge Foundation, the World Olympians Association, Olympic Channel Services S.A., Olympic Channel Services S.L., Olympic Broadcasting Services S.A., Olympic Broadcasting Services S.L. e i rispettivi affiliates di ciascuno di questi –, IPC, il CONI e il CIP) né di essere "ufficiale", "selezionato", "approvato", "garantito", "privilegiato", "accettato" o simili, da qualsivoglia Games Party; (iii) non pubblicherà né diffonderà qualsiasi dichiarazione, in alcuna forma e in alcun modo che riguardi la fornitura di beni e/o servizi e/o l'esecuzione di qualsiasi altra attività (commerciale o meno) in favore di qualsivoglia Games Party, dei partner commerciali di qualsivoglia Games Party e di qualsiasi altra entità o organizzazione in qualunque modo coinvolta nei Giochi Olimpici e/o Paralimpici e/o nel Movimento Olimpico e/o Paralimpico, (iv) non registrerà alcun marchio, nome a dominio o altra Diritto di Proprietà Intellettuale, da solo o in associazione con altri elementi, nella sua interezza o parzialmente, relativo ai Giochi Olimpici e/o

Paralimpici o comunque riferibile al Movimento Olimpico e/o Paralimpico; (v) non intraprenderà, né faciliterà o convincerà altri ad intraprendere alcuna attività che possa costituire o che possa ragionevolmente costituire Ambush Marketing; (essendo specificato che "Ambush Marketing" è definito come qualsiasi attività, commerciale o meno, che crea, implica, si riferisce a, o risulta in, qualsiasi associazione con i Giochi Olimpici o Paralimpici, con il Movimento Olimpico e/o Paralimpico e qualsiasi marchio o denominazione relativi ai Giochi Olimpici o Paralimpici, o che crea tale associazione nella mente del pubblico, nonché la fornitura o la distribuzione di materiale o prodotti pubblicitari e promozionali e pubblicitari presso o nelle vicinanze di siti olimpici o paralimpici al fine di ottenere una certa visibilità per un marchio, a meno che tale attività non sia stata espressamente autorizzata dalla Fondazione, dal CIO o dall'IPC)(vi) vigilerà sul rispetto degli impegni di cui al presente articolo e informerà immediatamente la Fondazione di ogni eventuale istanza e/o rischio di violazione di tali impegni, e (vii) immediatamente cesserà e farà cessare ogni condotta in violazione del presente articolo su semplice richiesta della Fondazione, dell'IOC o del IPC;

b) nella misura massima ammessa dalla normativa applicabile, a garantire che i servizi e/o i beni forniti e/o le attività svolte non recheranno alcun segno distintivo di Fondazione MiCo e/o dei Collaboratori;

c) a collaborare con Fondazione MiCo, con l'IOC e/o con l'IPC per prevenire, identificare e reagire a eventuali episodi di Ambush Marketing e/o di indebito uso della proprietà intellettuale di qualsivoglia Games Party e di altri relativi diritti;

d) a imporre ai propri Collaboratori obbligazioni identiche a quelli di cui ai precedenti articoli, prevedendo altresì che la verifica sull'eventuale loro violazione dovrà essere svolta dal Comune di Milano anche a semplice richiesta della Fondazione, dell'IOC e/o dell'IPC e che, laddove l'eventuale violazione di tali obbligazioni dovesse perdurare anche dopo la contestazione, il relativo contratto possa essere risolto dal Comune di Milano ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 6 – Penali e cause di risoluzione

Anche in deroga all'art. 1460 c.c. e tenuto conto delle finalità perseguite da Fondazione MiCo, il Comune di Milano non potrà in ogni caso sospendere, modificare e/o interrompere la prestazione della fornitura senza il consenso di Fondazione MiCo.

Le parti prendono atto che, in caso di mancato rispetto del termine per il pagamento della somma di cui al punto 2 dell'art. 4 del presente Accordo, da parte di Fondazione Milano Cortina 2026, si calcoleranno e applicheranno gli interessi di mora previsti dalla normativa vigente.

Art. 7 - Riservatezza

Salvo ove previsto diversamente dalla legge applicabile, ciascuna Parte, anche per conto dei propri amministratori, dipendenti, personale e qualsiasi persona fisica o giuridica (pubblica o privata), compresi eventuali affiliati e subappaltatori, che siano direttamente o indirettamente coinvolti nell'esecuzione del presente Accordo negoziale, si impegna a mantenere strettamente confidenziali le Informazioni Riservate dell'altra Parte e ad utilizzarle esclusivamente ai fini dell'esecuzione del presente Accordo negoziale, impedendo che esse siano in qualsiasi modo divulgate o comunque rese disponibili a terzi. Laddove ai fini dell'esecuzione del presente Accordo negoziale risulti necessario divulgare a terzi le Informazioni Riservate, ciascuna Parte, previo consenso dell'altra, potrà comunicarle a condizione che il terzo cui le Informazioni Riservate sono destinate abbia sottoscritto apposito un accordo di riservatezza conforme a quanto previsto dal presente Accordo negoziale.

Ciascuna Parte sarà comunque ritenuta direttamente responsabile nei confronti dell'altra Parte per ogni violazione, da parte dei propri amministratori, dipendenti, personale e qualsiasi persona fisica o giuridica (pubblica o privata), compresi eventuali affiliati e Subappaltatori ove applicabile, che siano in qualsiasi modo coinvolti, direttamente o indirettamente nell'esecuzione del presente Accordo negoziale, degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo.

Il presente obbligo di riservatezza non si applica:

i alle informazioni che la Parte ricevente possa dimostrare essere già divenute di pubblico dominio o comunque già note per ragioni diverse dal proprio inadempimento;

ii alle Informazioni Riservate che devono essere comunicate o divulgate in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità o in forza di un obbligo di legge.

Le Informazioni Riservate rivelate da una Parte all'altra Parte nell'ambito del presente Accordo negoziale rimangono di proprietà della Parte divulgante. A seguito di richiesta scritta della Parte divulgante, tali Informazioni Riservate devono esserle restituite o distrutte dalla Parte che le ha ricevute, conformemente alle istruzioni della Parte divulgante.

I suddetti obblighi di riservatezza restano in vigore per l'intera durata del presente Accordo negoziale e sino alla conclusione dei Giochi.

Per "Informazioni Riservate" si intendono qualsiasi informazione non pubblica che, indipendentemente dal fatto di essere o meno qualificata come riservata, sia direttamente o indirettamente rivelata o resa accessibile da una Parte all'altra Parte e/o a una società appartenente al relativo gruppo ai fini dell'esecuzione del presente Accordo negoziale, o di cui la Parte ricevente sia venuto a conoscenza in ragione dell'esecuzione del presente Accordo negoziale, nonché eventuali dati personali ai sensi della Normativa Privacy e i Diritti di Proprietà Intellettuale di una delle Parti.

Art. 7bis - Proprietà Intellettuale

Nel caso in cui il Comune di Milano (compresi i suoi Collaboratori) crei, concepisca o sviluppi disegni, concetti, contenuti, materiali e/o altre opere in relazione al presente Accordo negoziale (di seguito collettivamente indicati come "Opere"), il Comune di Milano trasferisce e cede in modo assoluto, irrevocabile e incondizionato al CIO tutti i suoi diritti e benefici (inclusi tutti i diritti di proprietà intellettuale e tutte le relative applicazioni), titoli e interessi relativi alle Opere, a partire dalla loro creazione sia che si tratti di diritti acquisiti, contingenti o futuri, liberi da ogni vincolo e gravame, in tutto il mondo e in perpetua (comprese tutte le estensioni, le reversioni e i rinnovi). Il Comune di Milano dovrà inoltre cedere il beneficio di tutte le autorizzazioni e i permessi ottenuti in relazione ad esso. Il Comune di Milano, in qualsiasi giurisdizione in cui tale cessione non abbia effetto, manterrà tali diritti, a proprie spese, a beneficio del CIO in modo assoluto. A fini di chiarezza, è intenzione delle Parti che la Fondazione e il CIO abbiano il diritto unico ed esclusivo di utilizzare, e di autorizzare qualsiasi altro soggetto o entità ad utilizzare le Opere (incluso, a titolo esemplificativo, il diritto di emendare, modificare, editare, adattare, copiare, riprodurre, mettere a disposizione del pubblico, distribuire, esporre, riprodurre, vendere, creare opere derivate, concedere in licenza e sfruttare in altro modo le Opere) con ogni e qualsiasi mezzo e su ogni e qualsiasi supporto, sia ora conosciuto che in futuro concepito, in tutto l'universo in perpetuo e senza alcuna limitazione.

Se le Opere contengono materiali/contenuti di terzi e/o materiali/contenuti preesistenti di proprietà e/o controllati dal Comune di Milano ("Contenuti Esterni"), il Comune di Milano dovrà informare la Fondazione e potrà, previo consenso scritto della Fondazione, includere tali Contenuti Esterni nelle Opere solo a condizione che tutti i diritti,

le autorizzazioni e i consensi necessari siano stati debitamente ottenuti, concedendo alla Fondazione la licenza non esclusiva, gratuita, irrevocabile, cedibile e sub-licenziabile per l'uso e lo sfruttamento di tali Contenuti Esterni così come contenuti nelle Opere e al fine di utilizzarli/sfruttarli (ivi compresi la modifica e l'adattamento delle Opere e la creazione di opere derivate dalle stesse) con ogni e qualsiasi mezzo e su ogni e qualsiasi supporto, sia ora conosciuto che in futuro concepito, in tutto l'universo e in perpetuo.

Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, il Comune di Milano rinuncia incondizionatamente a tutti i diritti morali che potrebbe avere sulle Opere e autorizza espressamente la Fondazione, il CIO e qualsiasi persona fisica o giuridica autorizzata dagli stessi a (i) modificare o alterare le Opere in qualsiasi modo o forma, (ii) tradurre le Opere in qualsiasi lingua e (iii) sfruttare le Opere con o senza menzione della paternità del Comune di Milano. Nel caso in cui tale rinuncia al diritto morale non sia consentita dalla legge applicabile, il Comune di Milano si impegna a non far valere alcun diritto morale in relazione all'uso delle Opere e, in particolare, il Comune di Milano riconosce e accetta che le Opere possano essere modificate, alterate, trasformate, adattate o in altro modo, sia da parte della Fondazione, sia da parte del CIO, sia da parte di individui e/o entità autorizzate dagli stessi, senza che tali utilizzi siano ritenuti o considerati una violazione di alcun diritto morale, fatti salvi i termini e le restrizioni come altrimenti stabilito nel presente accordo. Il Comune di Milano assicura che il presente articolo si applica nella stessa misura a tutti i soggetti coinvolti nella reazione delle Opere (inclusi, a titolo esemplificativo, i Collaboratori interessati del Comune di Milano) e il Comune di Milano dovrà fare in modo che essi accettino e rispettino gli obblighi di cui al presente articolo. Il Comune di Milano riconosce e concorda che qualsiasi contenuto, elemento, prodotto, bene o altro materiale, reso disponibile da o per Fondazione ai fini del presente Accordo negoziale (il "Materiale di Fondazione"), così come ciascuno e tutti i diritti (inclusi i Diritti di Proprietà Intellettuale), titoli e interessi relativi, rimarranno a Fondazione (o, se del caso, ai suoi licenzianti).

Il Comune di Milano non potrà utilizzare le Opere se non al solo scopo di fornire i servizi previsti dal presente Accordo negoziale. Inoltre, il Comune di Milano non potrà contestare i diritti sulle Opere e/o sul Materiale della Fondazione, né, in ogni caso, agire in modo da pregiudicarli.

Il Comune di Milano si impegna a (i) sottoscrivere, su richiesta della Fondazione o del CIO, tutti i documenti e gli altri strumenti necessari per provare o confermare qualsiasi cessione di diritti o qualsiasi licenza concessa ai sensi del presente Accordo negoziale; e (ii) se necessario, a collaborare con la Fondazione e/o il CIO al fine di proteggere tali diritti, senza costi aggiuntivi per la Fondazione e/o il CIO. Il Comune di Milano dichiara e garantisce che tutti i diritti, i titoli e gli interessi concessi dal Comune di Milano ai sensi del presente Accordo negoziale sono concessi liberi e privi di qualsiasi diritto di terzi, licenza, gravame o obbligo di pagamento di royalties e che le Opere non violano, e il loro utilizzo da parte della Fondazione, del CIO e di qualsiasi persona fisica o giuridica da essi autorizzata non violerà i diritti (inclusi i diritti d'autore, altri diritti di proprietà intellettuale e diritti di immagine) di terzi. Il Comune di Milano terrà indenne e manlevata la Fondazione, il CIO/CIP e i loro incaricati da qualsiasi rivendicazione di terzi associata alle Opere e/o al loro uso/utilizzo.

Si precisa, e il Comune di Milano riconosce e accetta, che i diritti, inclusi tutti i diritti di proprietà intellettuale, i titoli e gli interessi detenuti dalla Fondazione (se applicabile) sono detenuti a titolo fiduciario dalla Fondazione a beneficio finale del CIO ai sensi dell'Olympic Host Contract.

Art. 8 - Subappalto

Nell'esecuzione del presente Accordo negoziale il Comune di Milano potrà servirsi della società "ATM s.p.a." quale gestore attuale del servizio di trasporto pubblico locale (contratto stipulato in data 29/04/2011 - Atti P.G. 273748/2011 RDA01/ND/2009 Gara 1/2009 e successivo l'Atto di prosecuzione al 31/12/2026) senza la preventiva autorizzazione scritta della Fondazione. Tale autorizzazione non avrà alcun effetto limitativo della responsabilità

del Comune di Milano nei confronti della Fondazione e di terzi per le attività e/o gli inadempimenti dei Subappaltatori.

Art. 9 – Subentro del Commissario Straordinario

Le Parti prendono atto che:

(i) il D.L. 96/2025 convertito con la l. 119/2025 (il "Decreto Sport") ha previsto la nomina di un commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi necessari alla organizzazione e allo svolgimento dei Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 nonché per indirizzare le esigenze di logistica sottese all'allestimento e alla celebrazione dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 (di seguito, il "Commissario Straordinario"). Con D.P.C.M. 5.9.2025, ammesso al visto e alla conseguente registrazione dalla Corte dei Conti in data 16.9.2025 al n. 2446, è stato nominato quale Commissario Straordinario l'ing. Giuseppe Fasiol;

(ii) il comma 2 dell'art. 5 del menzionato Decreto Sport prevede le facoltà del Commissario Straordinario di subentrare nei rapporti giuridici della presente Fondazione, restando comunque fermo il diritto del Commissario Straordinario di acquisire servizi e forniture anche attraverso un affidamento diretto.

Alla luce di quanto precede, il Comune di Milano prende atto e autorizza, sin da ora e senza riserve, che il presente Contratto potrà essere oggetto di subentro da parte del Commissario Straordinario ai sensi del Decreto Sport, fermo il diritto del Commissario Straordinario di applicare al presente rapporto contrattuale le disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché delle disposizioni di legge derivanti da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, come richiesto dall'art. 5 del Decreto Sport.

Art. 10 – Tutela dati personali

Le Parti, nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento ai fini della fruizione ed erogazione dei servizi connessi al presente accordo, dichiarano reciprocamente di aver preso visione delle Informazioni agli interessati ex art. 13 del Regolamento Generale per la Protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito GDPR), consultabili integralmente sui rispettivi siti web delle Parti. Le Parti si impegnano a osservare e rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali nazionali ed europee, con specifico riferimento al (GDPR), e a farle osservare e rispettare a tutti i soggetti autorizzati e agli eventuali responsabili del trattamento. I dati personali potranno essere trattati da parte del Comune, nelle figure dei Responsabili dell'accordo e loro delegati per attività connesse alla relativa gestione. Le Parti si impegnano, ognuna per quanto di propria competenza, a portare a conoscenza degli interessati le informazioni ex art. 13 GDPR e a raccogliere l'eventuale consenso. In caso di Data Breach le Parti attiveranno, per quanto di competenza, le misure necessarie a fronteggiare la violazione del dato e, ove ne sussistano i presupposti, dandone notizia all'interessato. Le Parti, infine, si impegnano a collaborare reciprocamente nel caso in cui si renda necessario accedere ai dati rispettivamente detenuti per andare incontro a richieste provenienti dall'interessato, dall'Autorità di controllo o dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 11 - Modello Anticorruzione e Trasparenza

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli Enti nonché di aver preso visione, sui rispettivi siti web, delle rispettive norme: del Codice Etico, del Codice di Comportamento, del Modello 231 e del Modello Anticorruzione e Trasparenza. Le Parti si impegnano a riconoscere tali norme come parte integrante del presente accordo e, nel puntuale rispetto delle stesse, a non porre in essere alcun comportamento in contrasto con le suddette norme. Il mancato rispetto di tale impegno darà ad ognuna delle

Parti il diritto di risolvere, con decorrenza immediata, il presente accordo, ai sensi dell'art. 1456 c.c. Le Parti si impegnano a garantire che, da parte dei rispettivi dipendenti e collaboratori, saranno rispettati i principi contenuti nella citata normativa.

Art. 12 - Polizze Assicurative

In relazione ai mezzi utilizzati per l'erogazione del servizio oggetto del presente accordo, il Comune di Milano – anche ai sensi dell'art. 1381 c.c. - dichiara che la società "ATM s.p.a.", nella sua spiegata qualità, e ogni altro soggetto impiegato per l'erogazione del servizio, è in possesso di adeguata polizza assicurativa RCA da mantenersi in essere per la durata di cui all'art. 3 del presente accordo a copertura del rischio da responsabilità civile verso terzi, e che costituisce parte integrante del Contratto (la "**Polizza**", All. A).

In caso di polizza con scadenza annuale, la stessa deve essere rinnovata fino alla scadenza del presente Accordo. Resta inteso che l'esistenza, la validità e l'efficacia della Polizza è condizione essenziale per la Fondazione e, pertanto, qualora Il Comune di Milano, ATM e ogni altro soggetto impiegato per l'erogazione del servizio non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il presente Accordo si intende risoluto di diritto, salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito della Fondazione, salvo il diritto di quest'ultima di rinunciare all'efficacia risolutiva della presente condizione.

Art. 13 - Foro competente

La definizione di eventuali controversie è attribuita al Giudice ordinario competente.

Il Foro esclusivamente competente è quello di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve, per tutte le pagine di cui è composto il presente Accordo negoziale.

Letto, confermato e sottoscritto.
Milano,
Per il Comune di Milano
dott.ssa Mara Pala *(firmato digitalmente*)
Per Fondazione Milano Cortina 2026
ing. Andrea Scrocco *(firmato digitalmente)*

t